

## REGOLAMENTO (CE) N. 1090/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1996

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/96, la produzione effettiva di cotone non sgranato, l'importo della riduzione del prezzo di obiettivo e la maggiorazione dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente, in base ai quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1995/96 al livello indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1964/87, qualora la produzione reale fissata per la Grecia e la Spagna superi il quantitativo massimo garantito, il prezzo di obiettivo è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il quantitativo nazionale garantito; che il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il superamento del quantitativo nazionale garantito venga constatato sia in Spagna che in Grecia oppure in uno solo di questi Stati membri; che nella fattispecie il superamento si è verificato soltanto in Grecia; che di conseguenza, conformemente a quanto disposto all'articolo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al quantitativo massimo garantito è calcolato in percentuale del quantitativo nazionale garantito di detto Stato membro ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87, ove siano soddisfatte

determinate condizioni, viene effettuata una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in ciascuno Stato membro nel quale la produzione effettiva è superiore al quantitativo nazionale garantito; che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/96<sup>(5)</sup>, stabilisce le modalità di calcolo di tale maggiorazione;

considerando che le condizioni suddette sono soddisfatte per la campagna 1995/96; che occorre pertanto determinare l'importo della maggiorazione dell'aiuto in Grecia; che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1201/89 induce a fissare, per la campagna 1995/96, tale importo al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. a) Per la campagna di commercializzazione 1995/96, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 469 198 tonnellate, di cui 1 364 798 tonnellate per la Grecia e 104 400 tonnellate per la Spagna.
- b) Per la campagna di commercializzazione 1995/96, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 tonnellata per il Portogallo.
2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna 1995/96 è fissato a 29,764 ECU/100 kg per la Grecia.
3. L'importo dell'aiuto è maggiorato di 7,973 ECU/100 kg per la Grecia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 5.